

Attualità

Tassazione ordinaria per i co.co.co. delle federazioni nazionali

23 Giugno 2005

Ai rapporti diversi da quelli costituiti con società e associazioni sportive dilettantistiche non è applicabile il regime agevolato previsto dall'articolo 69, comma 2, del Testo unico

Thumbnail Image not found or type unknown Sui compensi erogati da una Federazione sportiva, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, non si applica il regime tributario agevolato previsto dall'articolo 69, comma 2, Dpr 917/1986. La posizione è stata espressa dall'Agenzia delle Entrate con la **risoluzione n. 74/E** del 3 giugno 2005.

Compensi agli sportivi

Il trattamento fiscale riservato ai compensi percepiti dagli atleti dilettanti è disciplinato dall'articolo 67, comma 1, lettera m), Dpr 917/1986, il quale recita: "*Sono redditi diversi...le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di co.co.co. di carattere amministrativo - gestionale di natura non professionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche*", e su tali compensi si applica il regime tributario agevolato recato dall'articolo 69, comma 2, Dpr 917/1986⁽¹⁾.

L'inclusione tra i redditi diversi dei compensi erogati a fronte di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a carattere amministrativo - gestionale e resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, è stata disposta con l'entrata in vigore dell'articolo 90, comma 3, lettera a), legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003).

Peraltro, con la circolare 22 aprile 2001, n. 21/E, l'Agenzia delle Entrate affermava che per carattere "*amministrativo - gestionale*", di natura non professionale, dovessero intendersi i compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica, quali la raccolta di iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti, rimanendo invece escluse le prestazioni rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione.

Ora, poiché i medesimi compiti amministrativo - gestionali possono essere resi, in luogo delle associazioni o società sportive dilettantistiche, anche alle Federazioni nazionali, non era ancora chiaro se i compensi derivanti da tale attività potessero beneficiare del medesimo regime agevolativo in argomento.

Tale dubbio nasceva dalla possibilità, da alcuni interpreti ritenuta non del tutto infondata, di poter ricomprendere nel concetto di "*associazione o società sportiva dilettantistica*" anche le Federazioni sportive nazionali, nella misura in cui, in tutto o in parte, le stesse promuovono attività sportive dilettantistiche, tramite una specifica organizzazione suddivisa in Lega dilettanti e Lega professionisti. In altri termini, poteva apparire ragionevole ammettere l'estensione dei benefici fiscali in argomento, laddove, di fatto, non si individuano particolari e sostanziali differenze tra il tenere la contabilità di una società militante nel campionato di calcio serie D (nazionale dilettanti), piuttosto che assolvere compiti di segreteria della Lega nazionale dilettanti della Federazione sportiva di riferimento.

Rimanendo, invece, ancorata al dettato letterale della norma, l'Agenzia delle Entrate esclude ogni applicabilità del regime agevolato ai rapporti diversi da quelli costituiti con le società e le associazioni sportive dilettantistiche.

Infatti, da un lato, il secondo periodo della lettera m) in esame fissa un requisito oggettivo, dato dal carattere amministrativo - gestionale e dalla natura non professionale dei servizi prestati, dall'altro lato, fissa un criterio di tipo soggettivo, in base al quale gli stessi rapporti devono essere resi nei confronti dei soggetti espressamente e tassativamente indicati dalla stessa disposizione.

Dalla impostazione data, discende inequivocabilmente che le somme erogate da una Federazione sportiva, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, non possono ricondursi né nella previsione del primo periodo della lettera m), comma 1, dell'articolo 67, Dpr 917/1986, in quanto sono erogate per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non direttamente finalizzati alla realizzazione delle manifestazioni sportive dilettantistiche⁽²⁾, né nell'ambito applicativo del secondo periodo della stessa lettera m), per mancanza del requisito soggettivo, in quanto i rapporti di cui trattasi sono resi nei confronti di una Federazione sportiva nazionale, la quale non è

espressamente compresa fra i soggetti individuati dalla norma. Le somme in argomento non possono, quindi, fruire del regime agevolato, ma devono essere assoggettate a tassazione secondo le modalità ordinarie, ovvero quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Status di sportivo dilettante

Nel nostro ordinamento manca una definizione precisa dello status di sportivo dilettante che, conseguentemente, non può che essere desunta, "*a contrariis*", dalle definizioni fornite dalla legge che disciplina il professionismo sportivo.

I criteri di individuazione degli sportivi professionisti sono stati stabiliti con l'articolo 2, legge 91/1988. In tal senso, devono essere considerati tali gli atleti, allenatori, preparatori atletici, direttori sportivi che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso, con carattere di continuità, nell'ambito delle discipline regolamentate dal Coni e secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse.

Con delibera n. 469/1988, il Coni ha, altresì, individuato le attività sportive svolte in modo professionistico all'interno delle federazioni. Tra tutte le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni, sono solo sei quelle all'interno delle quali vengono svolte attività professionistiche:

- Federazione italiana giuoco calcio
- Federazione ciclistica italiana
- Federazione italiana pallacanestro
- Federazione italiana golf
- Federazione motociclistica italiana
- Federazione pugilistica italiana.

Ne consegue, che tutte le altre attività sportive svolte in federazioni non comprese nell'elenco diramato dal Coni sono da considerarsi dilettantistiche, e tutti gli atleti che versano in una condizione diversa da quella esplicitata dal citato articolo 2, debbano considerarsi dilettanti.

NOTE

1. Per i redditi in oggetto sono previste le seguenti modalità di tassazione:

- i primi 7.500 euro complessivamente percepiti non concorrono alla formazione del reddito
- sugli ulteriori 20.658,28 euro è operata una ritenuta a titolo di imposta (23 per cento)
- sulle somme eccedenti l'importo complessivo di 28.158,28 euro è operata una ritenuta a titolo d'acconto (23 per cento).

2. Con risoluzione 26.3.2001, n. 34/E, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche possono rientrare nell'ambito applicativo dell'articolo 67, comma 1, lettera m), Dpr 917/1986 se sussistono i seguenti requisiti:

a) soggettivo, ovvero deve trattarsi di atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali che hanno il compito di

visionare o giudicare l'operato degli arbitri, dirigenti dell'associazione che di solito presenziano direttamente alle manifestazioni consentendone il regolare svolgimento

b) oggettivo, ovvero le manifestazioni sportive devono avere carattere dilettantistico.

di

Antonio Zappi

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/tassazione-ordinaria-cococo-delle-federazioni-nazionali>